

circolare
16 DICEMBRE 2013



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 16 dicembre 2013

Oggetto

DURC e benefici normativi e contributivi - cause ostative

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 riguardante il Documento unico di regolarità contributiva.

Il sopra citato Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni riguardanti le disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, definitivamente accertate, l'impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici "normativi e contributivi" per un determinato periodo di tempo (che può variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi).

Tali periodi decorrono dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Il Ministero aveva già precedentemente chiarito che ai fini dell'impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato; viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta, non integra il presupposto della causa ostativa.

Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà tornare a godere di benefici "normativi e contributivi", ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.

Infine appare utile ricordare alcune novità introdotte dal D.L. n. 69/2013.

In particolare, si prevede che "ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio".

Sul punto, fermo restando quanto sopra chiarito, va specificato che l'eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici "normativi e contributivi" in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

